



Direzione e coordinamento di società: regime pubblicitario e informativa di bilancio

di Raffaele Marcello^(*) e Anna Maria Loia^(**)

Con la riforma del diritto societario, il nostro ordinamento ha assunto una nuova regolamentazione civilistica per l'attività d'impresa in forma di gruppo e, più precisamente, per l'esercizio del potere di direzione e coordinamento di società.

Gli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile dettano, infatti, la disciplina per tale fattispecie in materia di responsabilità, di pubblicità e di motivazione delle decisioni.

Anche gli aspetti legati all'informativa di bilancio rappresentano elementi presuntivi del fenomeno; pertanto, nel presente contributo, ci si è preoccupati di delinearne il contenuto alla luce delle prescrizioni normative e delle best practice.

1. Premessa

Uno dei problemi più spinosi, quando ci si trova a dover trattare i gruppi, riguarda la definizione dei ruoli, delle autonomie, delle decisioni e la ripartizione delle relative responsabilità all'inter-

^(*) Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università G. d'Annunzio, Chieti - Pescara. Componente del direttivo dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

^(**) Dottore commercialista in Caserta. Cultore della materia di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università G. d'Annunzio, Chieti - Pescara.

no di tale forma aggregativa aziendale¹.

La storia ha più volte fornito casi nei quali, a fronte di operazioni gestionali attivate dalle controllate in esecuzione di direttive impartite dalla capogruppo, queste venivano chiamate in causa dalla stessa *holding* e responsabilizzate per i danni che tali operazioni avevano creato a soci di minoranza e creditori sociali. Tutto si consumava a causa dell'assenza di un corpo normativo che regolamentasse le dinamiche di gruppo².

¹ Le espressioni "gruppo d'azienda" e "gruppo aziendale" sono utilizzate prevalentemente dagli economisti d'azienda. La locuzione "gruppi di società" è presente soprattutto nei titoli dei lavori dei giuristi. Per un approfondimento del tema, ma, più in generale, del concetto di gruppo, ci sia consentito il rinvio al nostro lavoro, R. Marcello-M. Ivone-A.M. Loia, *I gruppi e il consolidamento dei bilanci*, Esselibri, Napoli, 2007.

² La Suprema Corte, postulando di volta in volta, ha stabilito che "la capogruppo che agisce in ausilio di un'altra società del gruppo, non soddisfa un interesse altrui, bensì realizza un proprio interesse mediato e indiretto" (fra le tante, Cass., n. 2215 del 20 marzo 1968 e Cass., n. 1963 del 2 aprile 1969), affermando, inoltre, che il fatto di ubbidire alle direttive della *holding* non implica necessariamente "la subordinazione degli interessi delle controllate ad interessi estranei", giacché le controllate traggono vantaggio dall'appartenenza al gruppo "non solo sotto il profilo dell'immagine e il conseguente credito di cui le società operative possono godere nel mercato, ma anche in forma più immediata (...); inoltre, si può ammettere che la partecipazione della società ad un gruppo comporti la legittimità di attività che perseguano anche interessi di gruppo e gli amministratori della controllante che ruotino nell'assemblea delle controllate su un'operazione intercorrente fra le due società non sono, perciò, in conflitto d'interessi. Viene, dunque, legittimata l'ingerenza della capogruppo nell'attività gestionale delle controllate, ma tale ingerenza

Con la **riforma del diritto societario** si è finalmente colmato il vuoto normativo con l'introduzione degli articoli dal 2497 al 2497-*septies* del codice civile inerenti all'attività di direzione e coordinamento di società³, anche se non è stato ben specificato che cosa si intenda per essa⁴.

I termini "direzione" e "coordinamento" costituiscono ad ogni modo un'**endiadi**, in quanto ogni singolo atto di direzione sarebbe di per sé irrilevante, se non fosse a sua volta inserito in una sistematica e duratura attività di governo della società proveniente dal soggetto esterno⁵.

L'attività di direzione e coordinamento, in conseguenza del contenuto degli artt. 2497-*sexies* e 2497-*septies* del codice civile, può essere presunta:

1. fino a prova contraria⁶, quando la *holding*:

- ha l'**obbligo di redigere il bilancio consolidato**⁷;

trova dei limiti fisiologici, non potendo la *holding*, infatti, formulare direttive svantaggiose e potenzialmente pregiudizievoli per le controllate.

³ La *ratio* di queste disposizioni, come si vedrà, è quella di responsabilizzare le società dominanti. Rilevano sull'argomento A. Patti, *Direzione e coordinamento di società: brevi spunti sulla responsabilità della capogruppo*, in "Nuova giurisprudenza civile e commerciale" n. 2/2003, pag. 357; M. Bignami, *Direzione coordinamento di società*, in "Rivista dei dottori commercialisti" n. 3/2005, pagg. 41 e seguenti.

⁴ Al riguardo, positivamente, si segnala che il legislatore ha rinunciato a fornire una definizione "tipica" dell'attività di direzione economica, preferendone una di natura "fattuale" e, pertanto, sufficientemente elastica da tener conto dell'evoluzione economica, giuridica e sociale di questo fenomeno. Così si esprime R. Guglielmetti, *Direzione e coordinamento. Oneri pubblicitari*, in "Le Società" n. 2/2010, pag. 151.

⁵ Il Tribunale di Pescara, con sent. 16 gennaio 2009, nel confermare che trattasi di un'*endiadi*, ha precisato che per attività di direzione e coordinamento deve "intendersi l'esercizio di una pluralità sistematica e costante di incisione sulle scelte gestorie della società subordinata, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali". In tema cfr. F. Silla, *Gli indici che individuano un'attività di direzione e coordinamento*, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli" n. 9/2010, pagg. 42 e seguenti.

⁶ Posto che non può considerarsi prova contraria il "mancato" adempimento degli obblighi informativi previsti per legge.

⁷ La presunzione sussiste per le società incluse nel consolidato, ma non per quelle escluse, per le quali l'esistenza dell'attività di direzione e coordinamento va sempre dimostrata. Indubbie, però, sono le difficoltà che la "controllata" possa avere nel dare dimostrazione dell'inesistenza di un'attività di direzione e coordinamento in presenza di un obbligo di consolidamento dei bilanci; nei fatti, la presunzione, pur relativa, finisce per avere gli stessi effetti di una presunzione assoluta. È questa la condivisibile conclusione a cui addiuvano V.A. Irace, *La riforma delle società*, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 348.

- detiene in assemblea ordinaria la **maggioranza dei voti**;

- esercita un'**influenza dominante**⁸ nell'assemblea ordinaria della partecipata;

- esercita un'**influenza dominante in virtù di clausole statutarie o di un contratto**;

2. quando, al di fuori delle ipotesi suindicate, la *holding* esercita attività di direzione e coordinamento di altre società sulla base di un **contratto con le società stesse** o di **clausole dei loro statuti**⁹. In tal modo l'art. 2497-*septies* del codice civile induce a ritenere possibile l'adozione di regolamenti contrattuali¹⁰ che definiscono le modalità di gestione strategica e funzionale del gruppo¹¹. Nella pratica, tali

⁸ L'influenza dominante è presunta se un soggetto controlla una società in presenza di specifici rapporti contrattuali essenziali alla sopravvivenza della controllata; questa circostanza deve essere tale da incidere sulla capacità imprenditoriale della stessa e da limitare anche il suo potere di firmare accordi con altri imprenditori (in tal senso cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12094 del 27 settembre 2001; App. Milano 28 aprile 1994; Trib. Monza 26 agosto 2004). La giurisprudenza esclude comunque la presenza di un'influenza dominante nei riguardi di una società di dimensioni rilevanti o nell'ipotesi di breve durata dei contratti, così come confermato dalla sopracitata sentenza di legittimità.

⁹ Si tratta di un'ipotesi di controllo che non ha origine e non si realizza nell'assemblea, ma si sostanzia in un "condizionamento oggettivo ed esterno dell'attività sociale". In tema cfr. A. Musso, *Il controllo societario mediante "particolari vincoli contrattuali"*, in "Contratti e imprese", 1995, pagg. 19 e seguenti, il quale distingue "fattispecie extracontrattuali esterne di controllo tipizzate (quali, per esempio, i c.d. *interlocking directorates*, i patti parasociali, la nomina di amministratori "formali" nelle varie società da parte di una società terza o del suo socio di maggioranza che operi quale effettivo amministratore "occulto" o "di fatto" nei confronti delle prime), dai contratti "sintomatici" del controllo esterno (quali, per esempio, i contratti di fornitura o in genere tutti gli accordi commerciali riconducibili allo schema della somministrazione o caratterizzati da una propria autonomia causale, quali contratti di licenza di brevetto o di *know-how*, di agenzia, di commissione ecc., che condizionano l'intera attività di un contraente in favore di un altro, senza consentire al primo alcuna autonomia decisionale o gestionale anche negli altri aspetti diversi dall'oggetto principale dell'accordo)".

¹⁰ Sebbene in passato al riguardo si sia registrato un approccio spesso ostile e molto cauto da parte della giurisprudenza.

¹¹ Si tratta di "particolari vincoli contrattuali" che non incidono sull'organizzazione della società controllata, ma si sostanziano in clausole atipiche che trovano la loro causa nei contratti tipici cui afferiscono ed in funzione del cui scopo generano la posizione di influenza dominante. Il loro oggetto sarà volto alla disciplina pattizia dei rapporti tra la capogruppo e le società controllate. Per una panoramica sulle tipologie di contratti ai quali fa riferimento

regolamenti, nel trasferire alla società madre la direzione della società figlia, la autorizzano ad impartire a quest'ultima direttive vincolanti, ancorché pregiudizievoli, ovvero ad esercitare una direzione "per consenso" del gruppo societario, a tal punto da celare dei veri e propri "contratti di dominazione" (sulla falsariga di quelli previsti dall'ordinamento tedesco), con cui determinare quello che viene definito in dottrina "alienazione convenzionale del governo delle società controllate"¹². Al riguardo, al fine di non comprimere l'autonomia della società ed evitare che il vincolo alla capogruppo si perpetui nel tempo, appare necessario che il regolamento del gruppo riconosca alla società vincolata, laddove si verificano "giuste cause", la facoltà di sciogliersi da tale legame. La stessa facoltà deve essere riconosciuta alla società madre nei casi in cui l'autonomia delle società figlie non consenta *de facto* l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

2. Contenuto dei riferimenti normativi

In linea più ampia, analizzando le vigenti norme, a fronte della mancanza evidente di una definizione strutturale di gruppo¹³, ci si imbatte in una disciplina della responsabilità per l'esercizio di **attività di direzione e coordinamento** all'interno del gruppo e in altre norme che mirano

a tutelare i soci di minoranza (o comunque i soci non coinvolti direttamente nella gestione) e i creditori sociali delle singole società facenti parte del medesimo, quali, ad esempio, quelle relative a profili di pubblicità dell'esistenza di una sottoposizione a direzione e coordinamento, al diritto di recesso in capo al socio di società appartenente al gruppo e ai c.d. finanziamenti intragruppo¹⁴.

In particolare, risulta centrale il tema della **responsabilità** trattato nell'art. 2497 del codice civile, il quale al comma 1 esprime il principio che le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società **rispondono direttamente** nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società, quando questi agiscono nell'interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria¹⁵ e imprenditoriale delle società medesime¹⁶.

I diritti del socio che la norma **protegge** sono: i diritti agli utili e quelli inerenti alla valorizzazione della partecipazione sociale; inoltre, vengono salvaguardati i creditori sociali in quanto essi vantano delle ragioni di credito che possono adeguatamente esercitare subordinatamente all'integrità del patrimonio sociale. Il **presupposto oggettivo** necessario per invocare la re-

l'art. 2497-septies del codice civile e sulla giurisprudenza in tema di attività di direzione e coordinamento si rinvia a G. Doneddu-L. Patelli, *Gruppi societari e regolamentazione del potere di direzione e coordinamento*, in "Diritto e Pratica delle Società" n. 7-8/2009, pagg. 51 e seguenti, che, tra le numerose pronunce che contengono considerazioni in merito alla problematica *de qua*, commenta quanto statuito da Cass., Sez. I, n. 1439 del 26 febbraio 1990 e Cass., Sez. I, n. 5123 dell'8 maggio 1991.

¹² Cfr. P. Spada, *L'alienazione convenzionale del governo delle società per azioni*, in "Atti del convegno internazionale di studi sui gruppi di società", Venezia 16-18 novembre 1995.

¹³ Al riguardo, la stessa Relazione al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 così recita: "Nell'attuare la delega, all'articolo 2497 si è innanzitutto ritenuto non opportuno dare o richiamare una qualunque nozione di gruppo o di controllo, e per due ragioni: è chiaro da un lato che le innumerevoli definizioni di gruppo esistenti nella normativa di ogni livello sono funzionali a problemi specifici; ed è altrettanto chiaro che qualunque nuova nozione si sarebbe dimostrata inadeguata all'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica". In tale ottica, il fenomeno del gruppo è stato preso in esame attraverso una concreta disciplina della cosiddetta attività di direzione e coordinamento che di regola è esercitata all'interno dei gruppi.

¹⁴ La disciplina sostanziale in tema di finanziamenti intragruppo, ad eccezione di alcuni spunti interpretativi rinvenienti nel dato testuale relativo all'art. 2497-quinquies del codice civile, è da ritenersi collocata essenzialmente all'interno dell'art. 2467 del codice civile, rubricato "Finanziamenti dei soci". Tale considerazione è frutto del rinvio effettuato *tout court* a tale norma proprio dal suddetto art. 2497-quinquies del codice civile. Si consulti sul punto R. Marcellò, *I prestiti dei soci. Rischi di postergazione e revocatoria*, in "il fisco" n. 9/2011, fascicolo n. 1, pag. 1328.

¹⁵ Il riferimento ai principi di corretta gestione della società richiama implicitamente i principi di correttezza professionale ovvero del *business judgement review*, elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza.

¹⁶ In dottrina è controverso se la responsabilità diretta della controllante verso i soci e i creditori della controllata sia di natura contrattuale, derivando dalla violazione dell'obbligo della corretta gestione, o extracontrattuale, non esistendo alcun rapporto convenzionale tra la controllante e i soci e i creditori della controllata. Sembra preferibile la seconda soluzione (come conferma anche la relazione al decreto) poiché la responsabilità della controllante scaturisce dalla violazione del principio generale del *neminem ledere* e concretizza un'ipotesi di illecito civile ex art. 2043 del codice civile, come fattispecie di induzione all'inadempimento.

sponsabilità della capogruppo è dato dall'esistenza di un'azione gestionale che si svolga secondo *mala gestio*¹⁷.

Tuttavia, l'azione svantaggiosa e potenzialmente pregiudizievole può non essere fonte di responsabilità né della *holding*, né dei suoi fiduciari; infatti, l'art. 2497 del codice civile continua sostenendo che "l'atto pregiudizievole non è **fonte di responsabilità** se il danno risulta mancante alla luce dell'intera attività di direzione e coordinamento o anche a seguito di singole operazioni a ciò dirette"¹⁸.

In base al comma 2 dell'art. 2497 del codice civile, risponde **in solido** con la società o l'ente capogruppo, chiunque abbia preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chiunque ne abbia consapevolmente tratto beneficio¹⁹. Ma, affinché operi la responsabilità della *holding* è necessario che questa attività di direzione e coordinamento venga **svolta in concreto**. Infatti, non basta l'esistenza di un rapporto di controllo²⁰ o comunque la presenza di situa-

zioni di fatto che consentirebbero di esercitare un'influenza dominante, in quanto tali circostanze (come risulta chiaramente dall'art. 2497-*sexies* del codice civile) determinano soltanto una presunzione relativa dell'esercizio dell'attività in questione²¹.

3. La verifica della sussistenza

L'**onere probatorio** che incombe sui soci e sui creditori sociali della società sottoposta a direzione e coordinamento appare decisamente complesso, stante la necessità per tali soggetti di dimostrare l'evento colposo della *holding* (violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale), il pregiudizio subito e il **nesso di causalità** fra il fatto colposo ed il lamentato danno: su tale ultimo aspetto il danneggiato dovrà necessariamente provare che il pregiudizio non è riconducibile ad un'avversa congiuntura economica ma a specifiche violazioni dei predetti principi, estendibili anche ad ipotesi di irragionevolezza delle scelte di amministrazione.

Dal canto suo, la società convenuta potrà andare **esente da responsabilità** fornendo prova contraria rispetto all'esistenza della vicenda base della presunzione (documentata dall'attore), cioè negando la contingenza di quanto accaduto, oppure fornendo la prova dei **fatti impeditivi** di cui al comma 1, ultima frase, dell'art. 2497 del codice civile ("non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero

¹⁷ "Anche gli accordi di natura fiscale possono rappresentare decisioni con le quali si manifesta l'azione di direzione e coordinamento della società; da ciò deriva la necessità di tener conto degli eventuali profili di responsabilità per danni provocati alle controllate; si pensi al consolidato fiscale nazionale o ai prezzi di trasferimento con i quali possono essere raggiunti accordi che favoriscono il gruppo nel complesso a scapito di alcune società del gruppo". Sul punto cfr. A. Felicioni, *Accordi fiscali, atti di management*, in "Italia Oggi" del 25 ottobre 2006 e la circ. Assonime n. 44 del 23 ottobre 2006.

¹⁸ Solidale con questa è la norma penale di cui all'art. 2634 del codice civile: il senso coordinato degli artt. 2497, comma 1, e 2634, comma 3, del codice civile, è che il pregiudizio cagionato al patrimonio della controllata non è fonte di responsabilità né civile della *holding* né penale dei suoi fiduciari, se trova compensazione nei vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili, che alla controllata derivano dall'appartenenza al gruppo.

¹⁹ La platea dei responsabili solidali è molto vasta e comprende: gli amministratori della *holding* che hanno compiuto l'operazione dannosa e quelli della società controllata che con le loro direttive hanno imposto l'operazione stessa, i soci della *holding* che abbiano in concreto autorizzato l'organo gestorio ad attuare il programma la cui realizzazione abbia poi causato il pregiudizio previsto dalla norma, i creditori della controllante, che abbiano esercitato pressioni sull'organo di amministrazione, nonché gli organi di controllo.

²⁰ La direzione e coordinamento si concretizza in qualcosa di più intenso rispetto al mero controllo: "come è stato correttamente messo in luce nei primi commenti al D.Lgs. n. 6 del 2003, la disciplina in materia di gruppi si ispira al 'principio dell'effettività': ciò che rileva non è la mera possibilità di esercitare un'influenza dominante su una o più società, ma l'esercizio effettivo di tale influenza attraverso un'attività di direzione e coordinamento": cfr. la richiamata circ. Assonime n. 44/2006. Al riguardo, il Tribunale di

Pescara, con la citata sent. 16 gennaio 2009, ha evidenziato che l'attività di controllo indicata dall'art. 2497-*septies* del codice civile, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2359 del codice civile, "può realizzarsi frequentemente quando uno dei contraenti può determinare la politica dei prezzi dell'altro – come avviene di solito nei cc.dd. contratti di distribuzione – posto che in una situazione del genere, la presenza e persino la posizione sul mercato della produzione dell'impresa è certamente soggetta contrattualmente all'attività dell'altra". Pertanto, una qualsivoglia azione della "parte dirigente/coordinante" verso la "parte eterodiretta/coordinata" può configurare un'ipotesi di "*mala gestio* eteronoma" della prima ai danni della seconda, quando quella azione costituisce – per chi la "subisce" – l'effetto di un'imposizione, ossia di un atto cogente dal punto di vista contrattuale e non già di una libera scelta di autonomia privata dell'altro contraente.

²¹ Per il Tribunale di Milano (sez. VIII, sent. 23 aprile 2008), un'azione di responsabilità nei confronti della capogruppo ai sensi dell'art. 2497 del codice civile presuppone un esercizio attivo e consapevole di funzioni di direzione e coordinamento da parte della capogruppo e, nel contempo, un'altrettanto consapevole cooperazione da parte degli amministratori della stessa controllata.

integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”²².

La **condotta** che determina la responsabilità consiste nella “violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette all’attività di direzione”. Essa va intesa come relativa alle fasi specificamente imprenditoriali e amministrative della gestione di una società e dunque, da un punto di vista **dinamico**, con riferimento al concreto svolgimento dell’attività come esplicitata nell’oggetto sociale, ma anche organizzativo, con riguardo alla strutturazione interna della società e ai rapporti fra i diversi organi.

4. La responsabilità per violazioni

Per quanto concerne “la lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale”, la responsabilità della capogruppo sembra dipendere dalla violazione dei medesimi doveri che tradizionalmente sono alla base della **responsabilità degli amministratori** nei confronti della società da essi gestita. Invece, la responsabilità nei confronti dei soci “per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale” implica il dovere di non perseguire politiche di gruppo che impediscano la remunerazione del capitale della controllata e che deprezzino il valore di scambio delle partecipazioni al suo capitale sociale. La *holding* non può quindi imporre politiche aziendali nei **rapporti infragruppo** che escludano il conseguimento di utili per una società a vantaggio di altre, così come non può imporre singole operazioni che abbiano lo stesso effetto e rendano impossibile la percezione dei

²² Alcuni studiosi (tra cui G. Sbisà, *Responsabilità della capogruppo e vantaggi compensativi*, in “Contratto e Impresa”, 2003, pag. 602) vedono nella disposizione in esame una “prova liberatoria” che esonera la capogruppo dalla responsabilità. Altri, invece, non accettano questa interpretazione, in quanto “si parla di prova liberatoria (art. 2043 e seguenti del codice civile) quando il danno è stato prodotto, ma il soggetto chiamato a rispondere – in genere diverso da quello che ha provocato il danno – può invocare una circostanza che non elimina il danno ma serve ad escludere la responsabilità prevista a suo carico dalla legge ... Nella fattispecie prevista dall’art. 2497 del codice civile, viceversa, il danno non sussiste perché non si configura alla luce del risultato complessivo o perché, pur essendo verificato, è stato compensato. Non si può quindi parlare di prova liberatoria, così come non si usa questa espressione quando il soggetto chiamato a rispondere di un danno dimostra l’assenza del pregiudizio o di aver soddisfatto il danneggiato”. Cfr. S. Patti, *La responsabilità della capogruppo*, in “Guida giuridico normativa di Italia Oggi” n. 16/2003, pag. 170.

dividendi²³. La norma pone, poi, a carico della *holding* **l’obbligo di adottare** politiche di gestione che abbiano come obiettivo la creazione di valore per i soci di ogni società del gruppo²⁴. Pertanto, l’art. 2497 del codice civile solo apparentemente tutela i soci di minoranza e i creditori della controllata, concedendo ad essi **azione diretta** contro la controllante e creando la presunzione relativa di coincidenza tra controllo e direzione unitaria (art. 2497-*sexies* del codice civile)²⁵; ma in realtà danneggia la società controllata, cui la vigente norma **non riconosce azione** contro la controllante per i danni sofferti dal patrimonio sociale, e i soci e i creditori di essa che non hanno proposto azione contro la *holding*²⁶. La partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa posizione, comprensiva di diritti e poteri, è tuttavia un bene distinto dal patrimonio sociale, sicché, nell’ipotesi di **prospettata diminuzione** di valore della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e riflessa della riduzione del patrimonio. Ne deriva che il diritto alla conservazione del valore patrimoniale spetta alla società e non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto, necessario perché possa esperirsi l’**azione individuale** di responsabilità²⁷.

²³ Cfr. F. Galgano, *Il nuovo diritto societario*, in “Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia”, Cedam, Padova, 2003, pag. 187.

²⁴ Al riguardo, appare utile ribadire che i diritti del socio preservati dalla norma sono: il diritto alla remunerazione del suo investimento (la sua legittima aspettativa alla redditività della acquistata partecipazione sociale); il diritto al mantenimento del valore di scambio della sua partecipazione (la sua legittima aspettativa a realizzare, ove decida di venderla, un adeguato controvalore in denaro). Tuttavia la redditività non è un attributo naturale della partecipazione sociale, ma solo una potenzialità, legata non solo all’andamento positivo della gestione dell’impresa ma anche alla delibera assembleare di distribuire dividendi.

²⁵ Sulla base di tale considerazione, può quindi ammettersi che il “controllo fa presumere la sussistenza della direzione unitaria”, ma non viceversa; la presunzione *juris tantum* sottesa alla norma rende possibile dimostrare “che, pur in presenza di controllo, non sussistono ulteriori elementi tali da poter affermare l’esistenza anche della direzione e del coordinamento”. Cfr. V. Zanelli, *Contratto di franchising ed abuso di direzione e coordinamento contrattuale*, in “Le Società” n. 6/2010, pag. 693.

²⁶ Ciò che maggiormente colpisce leggendo l’art. 2497 del codice civile è, quindi, l’omessa previsione dell’azione di responsabilità a favore della controllata.

²⁷ L’art. 2497 del codice civile contiene un doppio salto giuridico sia perché configura come diretto il danno sofferto

La legittimazione attiva a promuovere l'azione *ex art.* 2497 del codice civile nei confronti della capogruppo spetta anche al creditore sociale, al fine di ottenere il risarcimento del danno che ha determinato rispettivamente la diminuzione della garanzia del credito.

L'esercizio dell'azione di responsabilità presuppone, però, il mancato ristoro del danno da parte della società controllata²⁸, pertanto è esclusa, quando, ai sensi dell'art. 2497, comma 1, del codice civile, valutando il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, il danno non si sia verificato, oppure sia stato integralmente eliminato.

Ciò ha indotto la dottrina a desumere che nel caso in cui la capogruppo sia responsabile per la lesione, la società controllata può provvedere direttamente a indennizzare i propri soci e creditori danneggiati dalla condotta di gruppo per impedire azioni *ex lege* nei confronti della controllante.

Secondo alcuni Autori, la stessa azione potrebbe essere esercitata anche nei confronti degli amministratori della società controllata quali esecutori delle direttive della società capogruppo, ed eventualmente dei sindaci che abbiano omesso il loro controllo, nonché nei confronti di coloro che abbiano consapevolmente beneficiato dell'illecito esercizio del potere di direzione e controllo²⁹.

Trattandosi, poi di una responsabilità aquiliana, graverà sulla parte attrice (socio e creditore sociale), l'onere di provare i fatti posti a fondamen-

dai soci e dai creditori della controllata che, invece, è indiretto e riflesso, sia perché prevede la responsabilità diretta della controllante anziché quella della controllata o meglio dei suoi amministratori che hanno posto in essere l'atto dannoso.

²⁸ Secondo l'opinione prevalente, l'art. 2497 del codice civile introduce un'azione di responsabilità di natura extracontrattuale a favore dei soci e dei creditori delle società sottoposte a direzione e controllo; l'azione è diretta verso la controllante. Un'attenta lettura della norma richiamata sembra suggerire invece la natura "sussidiaria" dell'azione di responsabilità del socio e del creditore nei confronti della *holding*. In altri termini, il creditore sociale potrà agire direttamente nei confronti della capogruppo dopo aver escusso invano la società debitrice. Il socio dovrebbe prima agire per il risarcimento del danno nei confronti della società di appartenenza e, solo in caso di esito negativo, potrebbe agire *ex art.* 2497 del codice civile nei confronti della società capogruppo. In dottrina, di parere conforme tra gli altri G. Fauceglia-G. Schiano di Pepe (a cura di), *Commentario delle S.p.A.*, Utet, Torino, 2007, pag. 1618 e I. Fava, *I gruppi di società e la responsabilità da direzione unitaria*, in "Le Società" n. 9/2003, pagg. 1197 e seguenti.

²⁹ In tali casi, l'azione avrebbe natura indennitaria più che risarcitoria.

to della propria difesa e dimostrare la specifica violazione dei principi di correttezza gestionale nonché che il danno non è dovuto ad un'avversa congiuntura economica.

5. Gli oneri pubblicitari

Al fine di garantire un'adeguata tutela informativa per i soci e i terzi, l'art. 2497-*bis* del codice civile prevede che la società debba "indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento" negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante **iscrizione** presso un'apposita **sezione del registro delle imprese**³⁰.

L'adempimento è richiesto a "un componente dell'organo amministrativo della società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento"³¹, non essendo peraltro previsto un termine preciso entro cui provvedere. Non è un caso comunque che il soggetto che deve sentirsi **etero diretto**³² sia la società controllata con la conseguenza che spetta ad essa il regime di pubblicità qualora sussiste davvero un'attività di direzione e coordinamento. Così come, sempre ad essa, è attribuito l'obbligo di rimuovere gli effetti pubblicitari dati, una volta che direzione e coordinamento vengono meno³³.

La norma non ha invece previsto specifici obblighi in capo ai soggetti controllanti (o comunque esercitanti attività di direzione e coordinamento) in relazione agli atti ed alla corrispondenza.

³⁰ La sezione della Camera di Commercio comprende elenchi di società che singolarmente hanno dichiarato di esercitare o essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento, ma non si ha in modo immediato la conoscenza della struttura del gruppo e la sua composizione.

³¹ Tanto si legge consultando il prontuario per la presentazione degli atti societari con invio telematico predisposto dalle Camere di commercio della Lombardia, XV edizione del 2009. L'utilizzo del Modello S2 e dell'intercalare S consente di iscrivere a detta sezione rispettivamente tanto la controllata quanto la controllante. La formula suggerita da utilizzare è la seguente "società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento". Cfr. A. Corsini, *Attività di direzione e coordinamento: informativa di bilancio e adempimenti camerali*, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli" n. 9/2010, pagg. 12 e seguenti.

³² Da "eteronomia", cioè dipendenza da leggi estranee alla volontà del soggetto, sottoposte all'azione di cause esterne. Così A. Corsini, *Attività di direzione e coordinamento: informativa di bilancio e adempimenti camerali, cit.*, pag. 12.

³³ L'adempimento camerale è identico a quello descritto in precedenza, solo che la formula da utilizzare è "società non più sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento". Anche in questo caso non è previsto un termine per adempiere.

Si prende, pertanto, spunto dalla circ. Assonime n. 2/2010, per la quale “L’interpretazione più condivisibile della nozione di atti e corrispondenza dovrebbe tenere conto della finalità della disposizione che, come detto, è quella di assicurare ai terzi che entrano in contatto con la società le informazioni rilevanti su di essa. In tale ottica si dovrebbero comprendere **tutti gli atti e la corrispondenza della società, in formato**

cartaceo o telematico, destinati ad essere recapitati a terzi” arrivando così ai messaggi di posta elettronica e al sito *web*.

A titolo di esempio, si riporta il contenuto della Relazione sulla gestione al bilancio 2010 della Trentino Sviluppo S.p.a. relativamente all’informativa resa sugli adempimenti pubblicitari posti in essere dalla società richiesti dalla disciplina vigente.

Obblighi pubblicitari:

la Vostra Società ha dichiarato la propria soggezione all’attività di direzione e coordinamento della Provincia mediante l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro imprese e l’indicazione negli atti e nella corrispondenza. Nella presente Relazione, inoltre, sono indicati i rapporti intercorsi con la Provincia e con le altre società del gruppo.

La motivazione è quella di rendere conoscibile a chiunque l’appartenenza di una società ad un gruppo mediante l’imposizione di oneri pubblicitari e consentire ai soci e ai creditori sociali di verificare l’incidenza dell’attività di direzione e coordinamento sulla società che vi è sottoposta anche attraverso l’esame della **Nota integrativa** e della **Relazione sulla gestione** (ex art. 2428 del codice civile), la cui analisi è demandata ad un paragrafo successivo³⁴.

La disposizione in esame prevede pure, a carico degli amministratori, una responsabilità per i danni che ai soci e ai terzi possono derivare per **l’omessa pubblicità** della soggezione all’attività di direzione e coordinamento e della sua cessazione (art. 2497-*bis*, comma 3, del codice civile). La responsabilità in oggetto è evidentemente funzionale alla necessaria **tutela dell’affidamento dei terzi**. L’appartenenza al gruppo, una volta resa nota, informa i soci ed i terzi in genere della circostanza, teoricamente foriera di maggiori rischi, che la gestione ed il patrimonio delle varie società controllate potrebbero anche subire eventuali pregiudizi, nel caso compensabili a livello di gestione complessiva di gruppo.

6. Il recesso del socio

Infine, attraverso l’art. 2497-*quater* del codice civile sono state introdotte ulteriori ipotesi di **recesso a favore dei soci** di società soggette all’attività di direzione e coordinamento, rispetto a quelle già previste dall’art. 2437 del codice civile.

³⁴ Sull’informativa da rendere in bilancio relativamente alla soggezione all’altrui direzione e coordinamento, si rinvia inoltre al documento Oic n. 1, *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio*, del 25 ottobre 2004.

Ne discende a favore del socio di una società controllata un ampliamento delle facoltà di recesso rispetto a quelle ordinariamente concesse ai soci di società di capitali³⁵.

In relazione a tali ipotesi specifiche si rileva tra l’altro che il diritto al recesso è **riconosciuto** non a fronte di un pregiudizio accertato del socio di minoranza, ma semplicemente in presenza di mutamenti significativi che alterano le condizioni di investimento originariamente accettate dal socio medesimo al momento dell’ingresso in società.

La disposizione prevede che il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

- quando la società controllante ha deliberato **una trasformazione** che implica il mutamento del suo scopo sociale³⁶ ovvero ha deliberato **una modifica del suo oggetto sociale** consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali delle società assoggettate [art. 2497-*quater*, lettera a), del codice civile]³⁷;

³⁵ Cfr. Documento Aristeia, *Direzione e coordinamento di società nella riforma del diritto societario*, n. 35, ottobre 2003.

³⁶ In siffatte ipotesi, al fine di legittimare il recesso, si prescinde da ulteriori accertamenti circa il mutamento delle condizioni dell’investimento iniziale, perché l’alterazione è talmente profonda da potere considerare il pregiudizio in *re ipsa*, cioè insito nella stessa operazione. In tal senso A. Sorrentino, *Il recesso del socio nelle società soggette a direzione e coordinamento*, in “Diritto e Pratica delle Società” n. 2/2010, pagg. 37 e seguenti.

³⁷ In ogni caso, l’alterazione deve essere “sensibile”, cioè rilevante e significativa; non basta dunque una qualsiasi variazione del settore merceologico o di un’attività ma è richiesto un mutamento notevole.

- nell'ipotesi in cui il socio abbia ottenuto una **pronuncia esecutiva di condanna** al risarcimento del danno per l'illegittimo esercizio della direzione unitaria [art. 2497-*quater*, lettera b), del codice civile]³⁸. In tale caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;
- nell'ipotesi di ingresso e di uscita della società dal **gruppo societario** (vicende dalla norma qualificate di inizio e di cessazione dell'attività di direzione e coordinamento), vincolato al fatto che da detti episodi derivi "un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento" [art. 2497-*quater*, lettera c), del codice civile]³⁹. Tale facoltà è **esclusa**, oltre che nelle società quotate nei mercati regolamentati, nelle ipotesi che sia promossa un'offerta pubblica di acquisto (Opa obbligatoria o facoltativa). Ed è quindi destinata a operare fondamentalmente nelle società con un ristretto numero di soci e, in particolare, in quelle di più **limitate dimensioni**, nelle quali, peraltro, l'acquisto del controllo richiede normalmente il possesso di una rilevante partecipazione azionaria. In un siffatto contesto societario la possibilità offerta alla minoranza di recedere dalla società può avere **gravi ripercussioni** sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle società, e sulla struttura organizzativa della stessa in entrambe le ipotesi qui considerate, ossia di inizio e di cessazione della direzione unitaria. E invero, la prevista facoltà di *exit* non solo può comportare un notevole **depauperamento del patrimonio sociale**, con conseguente pregiudizio per i creditori della società, ma può anche incidere negativamente, per la perdita di mezzi finanziari

³⁸ Non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza, essendo sufficiente la sua provvisoria esecutività. La dichiarazione di recesso potrà dunque essere comunicata anche al termine del processo di primo grado e non perde efficacia a seguito dell'eventuale riforma della decisione.

³⁹ Per una ricognizione delle nuove ipotesi di recesso, cfr. G. Marasà, *Prime note sulle modifiche dell'atto costitutivo delle s.p.a. nella riforma*, in "Giurisprudenza commerciale" n. 1/2003, pagg. 142 e seguenti. Invece, in tema di nuovi criteri di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio recedente si rinvia a G. Agrusti, R. Marcello, *Il recesso del socio nelle s.r.l.: modalità, termini, efficacia e liquidazione della quota*, in "Le Società" n. 5/2006, pagg. 569 e seguenti. Più recentemente, R. Marcello, *La valutazione della partecipazione in ipotesi di recesso*, in "Nuovo Diritto delle Società" n. 6/2011, pagg. 57 e seguenti e ancora R. Marcello, *La valutazione della quota del socio recedente*, in "il fisco" n. 23/2010, fascicolo n. 1, pagg. 3636 e seguenti.

che ne può conseguire, sulle possibilità operative dell'impresa e rendere, di riflesso, antieconomica l'operazione. Analoga valutazione può essere espressa nell'ipotesi inversa di **cessione del pacchetto azionario** a soggetti esterni al gruppo e conseguente sottrazione della società alla preesistente direzione unitaria. Anche in tal caso la concessa facoltà di recesso agli azionisti esterni appare un rimedio esorbitante per la tutela dell'interesse che si presume leso, sia per le difficoltà di stabilire l'entità del pregiudizio di cui l'operazione può in concreto essere fonte; sia perché, a causa dell'incidenza che la riconosciuta facoltà può avere sulla stabilità dell'impresa, il rimedio offerto alla minoranza può rendere assai incerta la portata economica dell'operazione di cessione del pacchetto di controllo e comportare ancora una volta una **grave limitazione** alla libertà di alienazione delle azioni. Non è da escludere naturalmente che l'uscita della società dal gruppo possa comportare la perdita di *chances* (impossibilità di beneficiare per il futuro di garanzie infragruppo, cessazioni di rapporti contrattuali particolarmente vantaggiosi, eccetera) di cui la stessa godeva prima dell'alienazione del pacchetto di controllo⁴⁰.

7. Best practice dell'informativa di bilancio

Partendo dalla necessità di garantire un'adeguata informativa ai terzi, le previsioni legislative di **divulgazione** relativa all'attività di direzione e coordinamento possono essere riassunte in due ulteriori adempimenti:

1. obbligo di esporre in **Nota integrativa** (in quanto parte integrante del bilancio) un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento;
2. obbligo di esporre nella **Relazione sulla gestione** (documento che non fa parte del bilancio) i rapporti intercorsi con la società che esercita la direzione e coordinamento e con le società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa e sui suoi risultati.

Relativamente all'informativa concernente il **bilancio** della società che esercita la direzione e il coordinamento, si ritiene che essa debba essere

⁴⁰ Cfr. A. Pavone La Rosa, *Nuovi profili della disciplina dei gruppi societari*, in "Rivista delle società" n. 3/2003, pag. 779.

sintetica, ma allo stesso tempo rappresentare i **dati essenziali** della società che sarà eventualmente responsabile verso terzi per le azioni compiute a seguito dell'attività di direzione⁴¹. Può ritenersi corretto, per un'informazione di compendio, esporre i dati più significativi degli

schemi di bilancio. I valori potranno essere i **totali delle voci** dello Stato patrimoniale e del Conto economico indicate con lettera maiuscola, come proposto negli schemi suggeriti dal richiamato Oic n. 1 e riportati di seguito.

Bilancio di esercizio della società/ente alla data dell'ultimo esercizio chiuso

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- B) Immobilizzazioni
- C) Attivo circolante
- D) Ratei e risconti
- Totale attivo

PASSIVO:

- A) Patrimonio Netto:
 - Capitale sociale
 - Riserve
 - Utile (perdita) dell'esercizio
- B) Fondi per rischi e oneri
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- D) Debiti
- E) Ratei e risconti
- Totale passivo

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI RISCHI

CONTO ECONOMICO

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
- E) Proventi e oneri straordinari
- Imposte sul reddito dell'esercizio
- Utile (perdita) dell'esercizio**

A titolo di esempio, si riporta il contenuto della Nota integrativa al bilancio 2010 della Graniti-Fiandre S.p.a. e della Tangenziale di Napoli S.p.a. relativamente all'informativa da fornire sui principali dati economici e patrimoniali della

società controllante.

⁴¹ Il riferimento è all'ultimo bilancio approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento da cui si evincerà, tra l'altro, il patrimonio posto a garanzia della responsabilità assunta.

Dati essenziali della società controllante

La società che svolge l'attività di direzione e coordinamento è la Iris Due S.p.A., la quale controlla la Finanziaria Ceramica Castellarano S.p.A. controllante della GranitiFiandre S.p.A..

I principali dati economici e patrimoniali, con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2009 della Iris Due S.p.A., sono i seguenti:

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO AL 31/12/2009 DELLA SOCIETÀ IRIS DUE S.P.A.
(in migliaia di Euro)**

Ragione Sociale	Iris Due S.p.A.
Sede legale	Modena - Via Canalino 16
Capitale Sociale	€ 1.000.000
C.F. e P.IVA	03019300361
REA	351000

Attivo	Passivo	Patrimonio netto	Fatturato	Valore della produzione	Costi della produzione	Ammortamenti	Proventi (oneri) finanziari	Rettifiche di valore	Proventi (oneri) straordinari	Imposte	Utile (perdita)
19.545	83	19.462	---	---	(57)	(5)	391	(78)	---	---	256

Attività di direzione e coordinamento

Si riporta di seguito ai sensi dell'art. 2497-*bis*, comma 4, del codice civile, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato di Autostrade per l'Italia S.p.A. che ha esercitato nel corso del 2010 l'attività di Direzione e di Coordinamento nei confronti di Tangenziale di Napoli S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL'ULTIMO BILANCIO DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. DATI ESSENZIALI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2009	
	(Migliaia di euro)
STATO PATRIMONIALE	
Attività non correnti	14.991.404
Attività correnti	2.328.480
Totale attivo	17.319.884
Patrimonio Netto:	2.976.268
di cui capitale sociale	622.027
Passività non correnti	11.958.789
Passività correnti	2.384.827
Totale Passivo e Patrimoniale netto	17.319.884
CONTO ECONOMICO	
Ricavi operativi	2.920.824
Costi operativi	-1.433.156
Risultato operativo	1.487.668
Risultato dell'esercizio	606.254

Nel caso poi dell'**attività di direzione e coordinamento esercitata da più di un soggetto**, la società sarà tenuta a riportare gli elementi principali del bilancio di ciascuno di questi.

In caso di **società che redigono i bilanci con differenti principi contabili e schemi**, si cercherà di rendere l'informazione comparabile con tale impostazione⁴² o, in alternativa, di elaborare i dati sulla base della migliore prassi informativa, predisponendo ad esempio uno Stato patrimoniale sotto la forma finanziaria (che individua il capitale investito netto e le fonti di finanziamento) ed un Conto economico che indi-

chi come minimo: indicatori di fatturato, costi operativi, reddito operativo, gestione finanziaria, gestione straordinaria, risultato lordo e netto. Allorquando tale riclassificazione risulti particolarmente impropria e difficoltosa, si potranno riportare i punti sostanziali del bilancio della controllante redatto secondo i propri schemi.

A titolo di esempio, si riporta il contenuto della Nota integrativa al bilancio 2010 della Sviluppo Trentino S.p.A. relativamente all'informativa da fornire sui principali dati economici e patrimoniali della società controllante che adotta principi contabili differenti.

Eventuale appartenenza ad un Gruppo

La Vostra Società non appartiene ad un gruppo societario ma è controllata dall'ente Provincia autonoma di Trento che detiene il 99,962% del capitale sociale esercitando la direzione ed il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile.

Il bilancio completo della Provincia autonoma di Trento è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige ed è pertanto accessibile a quanti avessero interesse a consultarlo.

A titolo meramente informativo si riportano il prospetto del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009 della Provincia autonoma di Trento ed il Conto generale del patrimonio al 31 dicembre 2009 in quanto i corrispondenti documenti contabili relativi all'esercizio 2010 non sono ancora stati approvati.

Si segnala al riguardo che, trattandosi di bilancio di ente territoriale pubblico, lo stesso è redatto secondo schemi e principi contabili diversi da quelli previsti dal Codice Civile per le società commerciali e sarebbe pertanto improprio, oltreché difficoltoso, riclassificarlo secondo i dettami del Codice Civile.

Qualora la moneta di conto non sia l'euro, è necessario fornirne specificazione ed eventualmente procedere ad una **conversione** con il cambio alla chiusura dell'esercizio, esplicitando in bilancio anche questo procedimento.

Sarà poi opportuno riferire in Nota integrativa sull'**esistenza o meno di un bilancio consolidato** di gruppo; la controllata dovrebbe, pertanto, esporre nella Nota integrativa una sintesi anche del bilancio consolidato che dia leggibilità della liquidità, solidità e prospettive di reddito del gruppo e delle singole società che lo compongono, consentendo di comprendere il risultato consolidato, il capitale netto di gruppo, suddivisi nelle quote di pertinenza della società capogruppo e delle minoranze presenti nelle società controllate, nonché la dinamica dei flussi finanziari di gruppo. I soci, i creditori e gli altri interessati al bilancio consolidato della capogruppo hanno così la possibilità di comprendere

il peso della società nel gruppo ed il contributo alla produzione di reddito.

In ordine alla Relazione di cui all'art. 2428 del codice civile, le società sottoposte alla direzione e al coordinamento dovranno chiarire i **rapporti con la controllante e le altre controllate**, nonché l'**effetto** che l'attività ha avuto **sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati**, con l'indicazione, distinta per soggetto, della natura dei rapporti instaurati e della tipologia delle operazioni di rilievo⁴³.

⁴² Si pensi al grado di sintesi dei modelli di bilancio previsti dallo Ias n. 1, che andrebbero inseriti integralmente nella Nota integrativa del bilancio della società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento.

⁴³ In particolare, va esplicitato se le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato come fra parti indipendenti. In caso contrario, la Relazione dovrà indicare gli effetti di tali operazioni e le motivazioni sottostanti. Gli amministratori hanno l'obbligo di giustificare, nel libro dei verbali del consiglio, ogni decisione assunta, illustrando le ragioni e gli interessi la cui valutazione ha influenzato o determinato la decisione. La società, pertanto, descriverà i processi decisionali che l'hanno indotta ad uniformarsi alla direttiva ricevuta e l'interesse per la società ad uniformarsi. La motivazione, che impone un obbligo di *disclosure* dei rapporti di fatto esistenti, deve ritenersi funzionale all'eventuale indagine conoscitiva del giudice, finalizzata a comprendere le ragioni economiche ed imprenditoriali di un'operazione e a consentire un giudizio sulla sua correttezza.

A titolo di esempio, si riporta il contenuto della Relazione sulla gestione al bilancio 2010 della Trentino Sviluppo S.p.a. relativamente all'infor-

mativa da fornire sui rapporti con la controllante e le altre controllate.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Posto che la Provincia autonoma di Trento, socio di controllo, è un Ente Pubblico, non si configurano rapporti con imprese controllanti così come definite dalla normativa di riferimento.

In base al disposto contenuto nell'art. 2497-*sexies* del Codice Civile si evidenzia, in particolare, il rapporto verso la Provincia autonoma di Trento la quale esercita un'attività qualificabile come "direzione e coordinamento".

L'effetto di tale attività sull'esercizio dell'impresa si concretizza, oltre che nei tradizionali modi consentiti dalle vigenti norme di riferimento, anche attraverso i peculiari strumenti giuridici in essere tra la Vostra Società e l'Ente provinciale, con particolare riferimento alla L.P. 13 dicembre 1999 n. 6 e ss.mm., agli "Indirizzi" disciplinanti le modalità di intervento in ambito immobiliare e partecipativo ed alla vigente Convenzione attuativa di data 14 ottobre 2009 n. pratica 5556 CONV, modificata in data 23 dicembre 2010 n. pratica 6380 CONV, sottoscritta tra Trentino Sviluppo S.p.A. e la Provincia autonoma di Trento.

La Vostra Società nel corso dell'esercizio ha intrattenuto rapporti commerciali con la società Manifattura Domani S.r.l. interamente controllata nell'ambito della gestione del fondo *ex att.* 33-34 L.P. 6/99 verso la quale esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da una convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo S.p.A. e Manifattura Domani S.r.l. in data 29 luglio 2009 e prevede delle prestazioni corrispettive di carattere sinallagmatico alle normali condizioni di mercato.

Un ultimo aspetto riguarda l'attinenza tra le informazioni sugli scambi e trasferimenti tra le società del gruppo richieste dalla legge e quelle relative alle cosiddette **operazioni interne o infragruppo**, essenziali ai creditori e al socio per apprezzare il grado di tutela. Nella Relazione degli amministratori andrebbero fornite informazioni sulla natura delle operazioni, sui soggetti coinvolti, sui valori iscritti in bilancio, sulla loro eliminazione nel bilancio consolidato

e sui **prezzi di trasferimento**. Anche se i prezzi fossero simili a quelli di mercato, l'informazione sarebbe utile per apprezzare le modalità di determinazione e distribuzione del reddito di gruppo tra le società.

Al fine di evidenziare i principali rapporti instaurati con altri soggetti del gruppo, è possibile avvalersi di tabelle di riepilogo, come, ad esempio, quelle di seguito riportate, suggerite dallo stesso Oic n. 1.

Rapporti commerciali e diversi

Denominazione	Esercizio...				Esercizio...					
					Costi			Ricavi		
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Beni	Servizi	Altro	Beni	Servizi	Altro

Rapporti finanziari

Denominazione	Esercizio...				Esercizio...	
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Oneri	Proventi

Il legislatore ha così inteso iscrivere le informazioni sulle operazioni con le società che esercitano la direzione e il coordinamento nella Relazione sulla gestione, mentre in Nota integrativa ha previsto l'esposizione dei dati sintetici di bilancio di queste ultime, come pure le informazioni relative ad eventuali **operazioni con parti correlate** non concluse a normali condizioni di mercato⁴⁴. Pertanto, al fine di evitare confusione nel terzo è preferibile effettuare espliciti rinvii tra i due documenti e, pur rispettando le prescrizioni di legge, fornire in entrambi i documenti una chiara ed esaustiva informazione su questi delicati aspetti⁴⁵.

Accanto a tali obblighi di informativa, può essere particolarmente significativo, *ad abundantiam*, rinvenire una **pluralità di disposizioni codicistiche** che regolano ulteriori profili connessi all'appartenenza al gruppo, che ci pare – conclusivamente – opportuno menzionare.

⁴⁴ L'informativa sui rapporti intercorsi con altre società o entità del gruppo si avvicina concettualmente a quella richiesta, per ragioni di trasparenza, sulle relazioni con le cosiddette "parti correlate". Con riguardo a tale ultimo aspetto, il nostro legislatore ha fatto riferimento alla nozione contenuta nella nuova versione dello Ias n. 24 del luglio 2010.

⁴⁵ Cfr. A. Soprani, *L'informativa relativa all'attività di direzione e coordinamento e ai rapporti con parti correlate*, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli" n. 3/2011, pagg. 22 e seguenti.

Nello specifico, l'art. 2381, comma 5, del codice civile pone in capo all'organo delegato l'obbligo, fra l'altro, di riferire periodicamente "al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate".

In ordine al conflitto d'interessi, l'amministratore ai sensi dell'art. 2391, comma 1, del codice civile deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società; il comma 2 precisa che, in tal caso, "la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari anche quando si riferiscano a società controllate e il legislatore ha altresì riconosciuto all'organo di controllo la facoltà di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale (art. 2403-*bis*, comma 2, del codice civile).